

Isee e residenzialità. Un altro nodo del dibattito

I nodi su cui si articola il dibattito in merito al nuovo Isee sono diventati ormai molti. Uno di questi è riferito al suo utilizzo nell'ambito della residenzialità: solo come criterio di accesso o anche per determinare la quota di integrazione della retta alberghiera? L'articolo inquadra la questione e i principali punti della discussione.

a cura di Valentina Ghetti - martedì, maggio 10, 2016

<http://www.lombardiasociale.it/2016/05/10/isee-e-residenzialita-un-altro-nodo-del-dibattito/>



Ormai da oltre 1 anno intorno all'Isee si è animato un certo dibattito, sia in riferimento all'accidentata vicenda applicativa del DPCM 159/2013 sul cosiddetto “Nuovo Isee”, che - più in generale - sul confronto intorno alle diverse visioni di welfare e di esigibilità dei diritti ad esso correlate.

E' un dibattito composto da posizioni molto articolate, spesso anche nettamente polarizzate, tra le quali non è sempre facile identificare una voce dirimente. La norma stessa è complessa e spesso soggetta ad interpretazioni non sempre univoche.

Vediamo alcuni dei punti principali su cui si è focalizzato sino ad oggi il confronto.

Il primo è **la composizione del misuratore** della condizione economica della persona/nucleo e dunque la definizione di cosa debba entrare- o meno - nel suo calcolo. E' su questo che si sta giocando l'attuale dibattito su come considerare le indennità in riferimento alle persone con disabilità. Dibattito animato dal ricorso presentato da alcune associazioni, e dalle conseguenti sentenze (del [Tar del Lazio](#) prima e del Consiglio di Stato poi). Un confronto che non coinvolge solo chi è “pro o contro” la sentenza, ma stimola studiosi e tecnici nell'analisi delle diverse conseguenze possibili e ha fatto emergere vari punti di osservazione. Un secondo è **la tipologia di Isee da applicare** in relazione al tipo di prestazione erogata. Il riferimento è al nodo su *Isee ordinario* – che considera il nucleo – o *Isee ristretto* – solo della persona – rispetto ad alcuni servizi e prestazioni (es. CSE). La questione è se il tipo di Isee da applicare debba dipendere esclusivamente dalla natura del servizio/prestazione e dunque dalla distinzione tra sociale e sociosanitario o se debba invece prioritariamente considerare le caratteristiche della persona a cui quel servizio/prestazione è destinato e cioè, ad esempio, se per l'accesso al CSE, anche se è classificato come unità d'offerta socioassistenziale, debba essere applicato l'Isee ristretto. Anche su questo il dibattito è in

corso (si veda la recente nota dell'INPS).

Un terzo nodo è **l'utilizzo dell'Isee**, quanto cioè esso debba essere impiegato quale criterio per determinare insieme l'accesso e la compartecipazione al costo, o possa invece essere solo criterio dirimente per l'accesso alle prestazioni, mentre per la compartecipazione possano valere altri criteri. Questo è un tema che sta animando il dibattito intorno alla residenzialità, su cui vorremmo proporre un approfondimento.

Isee e residenzialità. La questione

In breve, il tema è la fruizione di servizi residenziali per anziani e disabili (RSA, RSD...) ed in particolare la gestione dell'integrazione della retta alberghiera da parte dell'amministrazione comunale. La pratica abituale e diffusa tra i Comuni è sempre stata quella di far contribuire il potenziale beneficiario con le sue disponibilità (reddituale e patrimoniali) fatta salva una quota per le piccole spese personali. E' consueto cioè che all'ingresso in struttura protetta i Comuni lascino una cifra minima sul conto corrente della persona utilizzando le restanti risorse a copertura di parte della retta o prevedano, per la stessa finalità, la locazione o la vendita del patrimonio, in accordo con la persona o i suoi familiari.

Ora, dopo l'introduzione dell'Isee sono diverse le amministrazioni che hanno continuato ad applicare questa modalità di copertura delle rette di ricovero, introducendo dunque l'Isee solo per la determinazione della soglia minima di esenzione totale ed eventualmente della soglia massima di compartecipazione piena da parte dell'utente. La pratica è stata avallata anche nelle recenti bozze di regolamento proposte ai Comuni da [Anci Lombardia](#) lo scorso dicembre, vede considerare, per la copertura della retta sociale, oltre all'Isee della persona/nucleo anche i redditi, le giacenze bancarie o le proprietà immobiliari.

Il regolamento Anci indica anche che l'eventuale integrazione è soggetta alla disponibilità di risorse economiche dell'Amministrazione e che la contribuzione comunale debba intendersi "quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità".

I nodi del dibattito

Nel caso dei servizi residenziali rivolti a disabili e anziani non autosufficienti **dunque l'Isee è frequentemente assunto unicamente quale criterio di accesso per l'integrazione della retta, mentre per la quantificazione della compartecipazione al costo incidono ulteriori elementi.** Le questioni che vengono sollevate nel dibattito toccano diversi punti.

Isee come Livello essenziale

Da una parte si fa riferimento al fatto che il DPCM del 2013 definisce l'applicazione dell'Isee un livello essenziale di assistenza e dunque vincola tutte le amministrazioni pubbliche al suo impiego per determinare gli interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a sé stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta. Da questo se ne fa discendere l'illegittimità del comportamento agito dai Comuni, riconfermato anche nei nuovi regolamenti, e l'obbligatorietà dell'impiego dell'Isee anche per la determinazione della compartecipazione.

Dall'altra si contrappone a questa argomentazione il fatto che lo stesso DPCM contempla la possibilità di prevedere dei criteri aggiuntivi e dunque si sostiene viceversa legittimo considerare altri aspetti per la determinazione della compartecipazione al costo o per la determinazione dell'ammontare del contributo da erogare

Isee: due pesi e due misure?

Vi è poi un altro aspetto di confronto. Si considera ingiusto che vi siano comportamenti differenziati tra prestazioni domiciliari e semiresidenziali, dove di norma vale unicamente l'Isee, e quelle residenziali, dove invece - come appena visto - intervengono altri criteri. Per i primi (assistenza domiciliare, centri socio educativi, centri diurni...) le persone di solito contribuiscono al costo in base al proprio livello Isee, ma non vengono considerati ulteriori parametri e le componenti reddituali e patrimoniali sono tenute fuori dalla determinazione della tariffa a carico dell'utente. Semmai le uniche differenze sono date dalle diverse soglie assunte dalle singole Amministrazioni o dalle diverse modalità di calcolo delle tariffe (per fasce o per progressione lineare).

A queste argomentazioni si contrappone il diverso peso specifico delle due tipologie di servizi: mediamente l'integrazione dei servizi residenziali in termini di spesa è quattro volte superiore a quello degli interventi domiciliari, dunque si richiama un problema di sostenibilità per i Comuni. In altri termini questa scelta viene indicata quale passaggio obbligato per mantenere in equilibrio il bilancio, in alternativa ad un'ulteriore selezione dell'utenza o addirittura alla sospensione dell'integrazione. Questa posizione tende ad essere sostenuta considerando anche che, mentre interventi al domicilio o semiresidenziali non esauriscono lo spazio di vita della persona, rendendo necessari redditi e beni per il proprio sostentamento; gli interventi residenziali tendenzialmente sì e dunque possono giustificare che il soggetto pubblico intervenga solo ad esaurimento delle risorse personali.

Quale visione del welfare?

E su questo ultimo punto, come è facile immaginare, si aprano ulteriori questioni nel dibattito, riferite alle visioni di welfare sottese, alla stessa rappresentazione della persona non autosufficiente e con disabilità e a quali siano i suoi diritti. Interroga cioè sul senso dei servizi residenziali: istituti dove la persona entra e, tendenzialmente, non esce più, o luoghi dell'abitare intesi quali "spazi di vita" delle persone, integrati e aperti al contesto comunitario dove sono collocati, vivibili anche in una dimensione transitoria. O ancora la persona con disabilità/non autosufficienza vista come utente, destinatario di scelte e interventi fatte da

altri (familiari, operatori, tutori...), o persona che può affermare spazi di autodeterminazione in riferimento all'abitare e alla vita indipendente.

Per continuare il dibattito

I Comuni in questo ultimo anno sono stati impegnati a rivedere i propri regolamenti, introducendo l'Isee dove non ancora previsto e scegliendo spesso la definizione di regole omogenee a livello sovra comunale. Sul punto specifico però le nuove regolamentazioni, pur assumendo l'Isee per l'accesso, hanno contemporaneamente reiterato le modalità del passato sulla compartecipazione al costo, perché applicare solo l'Isee per la residenzialità, in considerazione delle franchigie, comporta il forte rischio di determinare una perdita netta.

Posto che tutto ciò andrà comunque verificato in relazione alla legge di conversione successiva alle sentenze (si veda il [commento al recente emendamento](#)), sul tema LombardiaSociale apre uno spazio di confronto, per raccogliere punti di vista e argomentazioni ulteriori - e diverse - e per richiamare, chi vorrà partecipare al confronto, ad evidenziare quali strade alternative potrebbero essere percorse dai Comuni.

PDF generated by Kalin's PDF Creation Station